

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2848 del 05/06/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA 19.94 S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI PER L'ABBIGLIAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA I MAGGIO N. 73
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2911 del 01/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque GIUGNO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA 19.94 S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI ARTICOLI PER L'ABBIGLIAMENTO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA I MAGGIO N. 73

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- la nota P.E.C. del 03.03.2015 P.G. n. 17237 con cui il SUAP del Comune di Piacenza ha trasmesso alla Provincia di Piacenza (prot. Prov.le n. 14363 del 4/3/2015) la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per le attività in deroga di cui all'art. 272 - c. 2) del D.Lgs. 152/06 avanzata dalla Ditta Ditta 19.94 S.r.l.;
- l'istanza della Ditta 19.94 s.r.l., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota 16/06/2016, prot. n° 51904 (acquisita agli atti il 20/06/2016 con prot. n° 6352), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per l'abbigliamento" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza con note del 19/07/2016, prot. n° 61217 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/7653), dell'08/08/2016, prot. n° 66729 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/8620);
- il verbale della conferenza di servizi del 19/9/2016 che ha rinviato a data da destinarsi ogni decisione sulla pratica di cui trattasi, assegnando un termine alla Ditta istante per produrre la documentazione integrativa ivi elencata;
- la documentazione integrativa trasmessa da SUAP con note del 12/08/2016, prot. n° 69736 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/9061), del 21/10/2016, prot. n° 92366 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/11637) e del 12/05/2017 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2016/5593);

PRESO ATTO che:

- le acque reflue industriali provenienti dalla linea buratti, vengono trattate mediante un impianto di depurazione chimico fisico (S.A.I.T.A. mod. CF) e che prima del pozzetto di prelievo fiscale si miscelano con le acque industriali provenienti dall'area lavaggio bottoni;
- al pozzetto di prelievo fiscale confluiscono altresì le acque domestiche dei servizi igienici, trattate tramite n. 2 fosse Imhoff, e di parte delle meteoriche dei pluviali dell'insediamento;
- il pozzetto di campionamento fiscale è indicato con la dicitura "4 - POMICE + LAVANDINI" nella Tavola n° H1, REV. 2.3 del 10/11/2016;

- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dal Comune di Piacenza con atto del 27/03/2013, prot. n° 26201;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 18/5/2017 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore", presentata dalla Ditta ai sensi del comma 5, art. 8 della Legge quadro 447/1995 e secondo le disposizioni stabilite dal comma 2, art. 4 del D.P.R. 227/2001 - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta 19.94 s.r.l., per l'attività di "progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per l'abbigliamento" svolta nell'impianto in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **19.94 S.R.L.** (C. FISC. 01145320337) per l'attività di "progettazione, produzione e commercializzazione di articoli per l'abbigliamento" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, via I Maggio n° 73 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che la Ditta è tenuta a rispettare quanto disposto dalla DGR 2236/09 e s.m.i. tra cui le specifiche prescrizioni di cui ai punti 4.4, 4.5 e 4.7 dell'allegato 4 alla medesima delibera;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura il rispetto dei limiti (nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa), per lo scarico di acque reflue industriali, di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
4. **di impartire** per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) l'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dell'impianto di depurazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dell'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
 - i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
 - dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;
6. **di dare atto** che:
 - il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto - sostituisce le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e l'adesione all'autorizzazione di carattere generale relativa alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;

- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.